

zione, tanto avversata, viene attribuita al procuratore capo, ad un magistrato, non ad un politico, non ad un *manager* della Fininvest. Questa situazione ha scatenato le ire dell'Associazione nazionale dei magistrati e dei colleghi dell'opposizione.

Vengono individuati criteri preventivi per l'assegnazione dei procedimenti ai singoli magistrati e, soprattutto, i rapporti con la stampa vengono curati dal procuratore capo. Ovviamente, questa nuova disposizione non farà piacere a quei giornalisti, a quei magistrati che, probabilmente, hanno costruito le loro carriere professionali anche sullo scambio di informazioni riservate.

Vengono tipizzati gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, al fine di evitare la discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura, che viene imbrigliato nelle logiche delle correnti, con la conseguenza di risultare impedito nella sua capacità di sanzionare; altro che l'immunità parlamentare! All'interno del Consiglio superiore della magistratura, nonostante l'attività di ispezione e di avvio dell'azione ispettiva da parte del Ministero della giustizia, spesso e volentieri i magistrati che non si sono comportati bene non vengono assolutamente sanzionati. Inoltre, si prevede, all'interno dell'azione disciplinare, un ruolo più incisivo del ministro della giustizia, come avviene in tutti i paesi europei.

Ho svolto questo brevissimo riassunto dei contenuti per evidenziare come questa riforma dell'ordinamento giudiziario contenga esclusivamente provvedimenti di merito — eventualmente contestabili e opinabili — e non elementi anticostituzionali nel senso più duro e politico del termine, ovvero elementi di anticostituzionalità capaci di minare l'indipendenza dei magistrati e, dunque, di mettere in pericolo tutta l'architettura democratica di questo paese. Qualcuno ha addirittura evocato il piano della P2 e quant'altro; nulla di tutto ciò!

Il contenuto del provvedimento in esame è caratterizzato da norme specifiche e di merito contro le quali, in nome della democrazia e della libertà, la magi-

struttura organizzata dell'Associazione nazionale magistrati — o quantomeno la sua parte più politicizzata — ha scioperato, non tanto per motivi di libertà e di democrazia della magistratura, quanto per motivi esclusivamente corporativi, di categoria, così come avrebbero potuto fare gli autoferrotranvieri, i controllori di volo, gli infermieri o i metalmeccanici. Con tale sciopero si è dunque dequalificata un'intera categoria, un ordine dello Stato che esercita l'ultimo potere legato alla sovranità dello Stato stesso, vale a dire il monopolio dell'uso della forza finalizzato al rispetto delle norme giuridiche fino alla limitazione della libertà personale.

Ebbene, una tale funzione così nobile e così alta, così drammaticamente fondamentale nella vita della comunità, è stata messa in discussione da un semplice sciopero, con relative assemblee sindacali. La magistratura non solo è associata, ma è divisa in correnti — con magistrati che si definiscono democratici — e intende trattare con il ministro e con le singole forze parlamentari come una qualsiasi controparte sindacale. È come se i quadri dell'esercito, come se i generali volessero definire sindacalmente con il ministro della difesa la politica di difesa di questo Stato; ciò è veramente incredibile!

Dunque, con l'iniziativa dello sciopero, la magistratura italiana non fornisce certo un esempio positivo. Tra l'altro, alla superficialità dello sciopero, si aggiungono anche elementi più inquietanti. Se si sciopera per la libertà e la democrazia, cosa accadrà se la riforma sarà approvata? Ci sarà da parte della magistratura un atteggiamento di disobbedienza, di non attuazione delle riforme, oppure si trascineranno davanti ad un tribunale tutti i deputati che hanno espresso un voto favorevole sulla riforma, per attentato alla Costituzione?

In tutto ciò c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa di patologico in questo attivismo frenetico sindacalmilitante, con un fiorire di dibattiti, convegni, comizi, adunate, con girotondini, giornalisti, politici in ginocchio — e, ultimamente, in una di queste adunate a Torino è stato avvi-

stato anche Beppe Grillo —, con il procuratore capo e il procuratore generale Caselli *superstar* comunque e dovunque.

Ebbene, com'è possibile che accada tutto ciò? I fattori sono essenzialmente tre. La debolezza della classe politica, incapace di riaffermare il suo ruolo di espressione della sovranità popolare, così come indicato dall'articolo 1; il rapporto che la sinistra italiana ha nei confronti del giustizialismo, ovvero dell'utilizzo politico della giustizia. Ovviamente, si tratta di una concezione che parte da lontano ma che arriva molto vicino nella storia: mi riferisco ai tribunali del popolo o alle auto-denunce, tipiche dei regimi totalitari comunisti. Si tratta soprattutto del progetto e della visione che di se stessa ha la magistratura italiana. La magistratura non va intesa come parte politica, come qualcosa vicino ai partiti, bensì come un organo che fa politica ed impone la politica anche ai partiti, soprattutto a quelli di sinistra, in una vera e propria egemonia culturale, tanto che una parte della magistratura teorizza l'esistenza di una giurisdizione dei valori superiore o di pari dignità rispetto a quella delle leggi. Si tratta quindi di una vera e propria funzione politico-costituzionale della giustizia.

La magistratura configura per sé una funzione di tutela, come quella — se vogliamo fare un paragone — che l'esercito turco svolge nei confronti delle istituzioni di quel paese, dal punto di vista della laicità. Si tratta, quindi, di una tutela nei confronti di una classe politica ieri debole con il terrorismo, connivente con la mafia, devastata da tangentopoli e — secondo questa visione — dominata oggi da Silvio Berlusconi. Questa anomalia tutta italiana affonda le radici nel dopoguerra dove in un sistema di democrazia bloccata, si pensò di inserire quasi come contrappeso un concetto così poco democratico, ovvero un cocktail micidiale di autonomia onnipotente e di politicizzazione sempre più marcata.

Come si è comportato il centrodestra in questa anomalia tutta italiana? Ebbene, a mio avviso, il centrodestra avrebbe potuto fare di più. Infatti, avrebbe dovuto accet-

tare la battaglia sul piano culturale, politico ed ideologico. Sul fronte costituzionale avrebbe dovuto rivendicare la supremazia della politica e il tema dell'immunità parlamentare, che riappare in tutta la sua enormità con il caso del Presidente Pera, con riferimento al quale addirittura la magistratura ordinaria ha sollevato un conflitto di attribuzione in merito ad espressioni politiche rilasciate da parlamentari, perfino dal Presidente del Senato. La Corte costituzionale addirittura ha dato ragione a tali ricorsi, affermando lo spettacolare ed incredibile principio che prima bisogna svolgere le interrogazioni in aula e poi si possono rilasciare dichiarazioni in pubblico. Davvero incredibile!

Tutto ciò avrebbe presupposto un coraggio politico ed invece si è preferito un approccio più modesto e di dettaglio, che qualcuno potrebbe definire « avvocatizio », senza peraltro voler offendere nessuno. In tale contesto, tuttavia, la riforma dell'ordinamento giudiziario rappresenta, oltre che una necessità storica, sicuramente un passo in avanti per i contenuti da me prima citati. Certamente si sarebbe potuto osare di più, ma intanto si è cominciato ad osare. Qualcuno ha proposto la separazione della carriera — e in proposito si è anche scioperato, pur non essendo giunti a tale separazione — o la revisione del concetto dell'obbligatorietà dell'azione penale, che in questo momento equivale alla discrezionalità, essendo i reati potenzialmente infiniti.

Ancora, come avevamo indicato con alcuni emendamenti, si sarebbe potuto arrivare all'elezione diretta di alcune parti della magistratura, soprattutto di quella onoraria, così come prevista dall'articolo 10 della nostra Costituzione. Infine, si sarebbe potuto aprire un dibattito relativamente al ruolo del Consiglio superiore della magistratura, che da organo di autonomia ed autogoverno del potere giudiziario si è trasformato in un vero e proprio organo di direzione politica, una sorta di « parlamentino ».

In conclusione, si deve porre con serietà il problema di come la sovranità popolare possa ancora essere rappresen-

tata dalle istituzioni politiche di una democrazia parlamentare. La riforma dell'ordinamento giuridico è come un punto di inizio per una nuova presa di coscienza che parli di supremazia della politica, delle idee, della vivacità intellettuale sul conformismo degli apparati e della burocrazia. Così si inizia a seminare libertà nonché passione civile e politica; in altre parole, la vita delle idee contro la morte delle circolari e della burocrazia elevata a suprema legge.

Da ultimo, vorrei muovere un elogio al ministro, oggetto di un vergognoso accanimento da parte di alcuni esponenti della magistratura, della stampa e della politica. È grazie anche alla sua tenacia e al suo coraggio se qualcosa inizierà a cambiare.

Vorrei quindi concludere affermando che la magistratura democratica rispetta il Parlamento così come i Parlamenti democratici si fanno rispettare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

NITTO FRANCESCO PALMA, Relatore. Signor Presidente, ho ascoltato con la dovuta attenzione gli interventi succedutisi nel dibattito sul complesso degli emendamenti e ho tratto la convinzione che si stesse parlando di un altro disegno di legge, in quanto il dibattito stesso verteva su un impianto normativo del tutto diverso rispetto a quello all'esame della Camera.

Nel motivare i pareri sugli emendamenti che di qui a poco andrò ad esprimere, intendo rispondere sinteticamente, nei limiti del possibile, alle argomentazioni sostenute dai colleghi dell'opposizione. Si è affermato da parte di taluno che la separazione delle funzioni, disciplinata nel disegno di legge in esame, è confusa e per altri versi velleitaria, in quanto impone di scegliere, fin dal momento della domanda, quale funzione andare successivamente a svolgere. Tuttavia, prendo atto con piacere che nessuna critica è stata avanzata in ordine alla legittimità costituzionale di tale separazione delle funzioni, anche perché

sono consapevole che i colleghi dell'opposizione, come quelli della maggioranza, ben conoscono la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2000 sull'ammissibilità dei quesiti referendari. Intendo tuttavia formulare alcune osservazioni al riguardo. In primo luogo, al contrario di quanto avviene sulla base della disciplina vigente, chi presenta la domanda per il concorso in magistratura non è un « implume » soggetto di ventidue anni appena uscito dall'università, bensì una persona che ha compiuto i propri studi universitari per la durata di cinque anni e che, per presentare la domanda, deve essere avvocato o aver vinto un concorso per la carriera direttiva nello Stato o aver ottenuto il dottorato di ricerca o aver frequentato con successo la scuola per le professioni forensi ovvero la scuola di specializzazione. In altri termini, ci troviamo di fronte a un soggetto che, nella migliore delle ipotesi, ha non meno di ventisette anni e una buona conoscenza dei meccanismi giudiziari, ed è dunque in grado di rappresentare il proprio orientamento futuro circa l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero o di giudice, fermo restando che la legge prevede la possibilità di un ripensamento al quinto anno.

Si è detto da parte dell'onorevole Fanfani, e non solo, che questo sistema non consente al pubblico ministero di avere quella cultura della giurisdizione che è assolutamente necessaria anche per il corretto svolgimento delle funzioni di accusa. Mi permetto di osservare che è senz'altro necessario che il pubblico ministero abbia la cultura della giurisdizione, ma è altresì necessario che il giudice non abbia, e non abbia mai, la cultura dell'accusa. Chiedo all'onorevole Fanfani, se è così convinto della necessità della cultura della giurisdizione, per quale motivo ha firmato, insieme con altri deputati dell'opposizione, l'emendamento Cusumano 2.15, volto a ridurre la presenza presso un collegio giudicante nel periodo dell'uditorato e dunque il periodo di tirocinio durante il quale si può e si deve formare tale cultura della giurisdizione.

Si è altresì fatto riferimento al colloquio attitudinale, affermando che esso presenta profili di illegittimità costituzionale e che sarebbe svolto a cura di un magistrato o di un professore universitario. Ritengo che chi afferma ciò non abbia letto con attenzione il disegno di legge.

In particolare non ha letto l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3, in cui sostanzialmente si dice che, per le materie oggetto dell'esame e del colloquio, la commissione sarà composta da professori universitari di prima fascia nella specifica materia. Pertanto, già la legge segnala chi e come si occuperà di questo colloquio attitudinale: professori universitari di prima fascia che, credo, abbiano tutte le capacità tecniche per procedere, con scienza e coscienza, a tale adempimento.

Si rileva come la formulazione sia generica; vorrei tuttavia rappresentare ai colleghi dell'opposizione che l'articolo 3 della legge sulle guarentigie già tratta il problema della dispensa dal servizio o del collocamento in aspettativa per infermità (permanente o temporanea) o per sopravvenuta inettitudine. Nell'articolo 3, quindi, non troverete alcuna precisazione in ordine alle modalità di accertamento perché queste, evidentemente, vengono lasciate ai parametri della scienza.

Ancora affermate che tale impianto darebbe corso — chiedo scusa per il termine — ad una sorta di « concorsificio », sicché i magistrati dovrebbero smettere di lavorare ed impegnarsi, per così dire, negli adempimenti necessari per cercare di sostenere con esito favorevole il concorso. È falso. Nel disegno di legge sono inserite previsioni completamente diverse. Si afferma infatti che si progredisce in carriera e si assumono incarichi di responsabilità sulla base di concorsi per titoli; e che questi altro non sono se non quei titoli che dimostrino, con pienezza e puntualità, la capacità lavorativa e la professionalità evidenziate dal magistrato nell'ambito del suo percorso lavorativo.

Ma quali sentenze monumentali noi chiederemmo? Se consultate la legge verificherete che probabilmente a noi interessa molto di più quello che il magistrato

è nella *routine* di tutti i giorni, come egli agisca nei rapporti con la gente e la sua capacità di valutare gli argomenti sottoposti alla sua attenzione. Non a caso, ai fini dei titoli siamo interessati anche a conoscere quale sia stato l'esito delle iniziative del magistrato, e cioè se, sostanzialmente, le sue iniziative abbiano trovato conferma in sede giurisdizionale ovvero se tale conferma non vi sia stata.

Fate distinzione tra magistrati di primo e secondo grado, affermando che vi è la necessità che i magistrati più bravi restino di primo grado, quasi che il giudizio di appello, quello che sostanzialmente interviene subito prima del giudicato, e cioè della sentenza definitiva, fosse di scarsa rilevanza. Ma se consultate l'impianto della riforma troverete un meccanismo che non si differenzia molto da quello che accade adesso, ossia secondo l'attuale disciplina.

Infine, avete parlato di quelli che devono essere i requisiti del giudice; in particolare l'onorevole Maura Cossutta ha letto l'affermazione di un magistrato il quale ha detto che il magistrato deve saper ascoltare. Certo, onorevole Maura Cossutta, deve saper ascoltare e deve saperlo fare perché, come giustamente lei ha affermato, dietro ogni fascicolo vi è un dramma, una tragedia della gente. Noi vogliamo esattamente quel magistrato. Non vogliamo più che facciano carriera i magistrati che restano sordi solo per portare avanti, comunque e ad ogni costo, le proprie fantasiose ipotesi. E non vogliamo che facciano carriera quei magistrati che fondano quest'ultima proprio sui loro errori e sulle loro colpe.

Vedete, il nostro è un sistema assolutamente speculare a quello che, per certi versi, è stato sollecitato dal presidente Marvulli e da un magistrato che vi dovrebbe essere vicino, il consigliere Nello Rossi di Magistratura democratica, il quale, parlando dell'inefficienza della selezione negativa, ha disegnato un progetto assolutamente speculare a quello che trovate nella riforma di legge.

Per quanto riguarda gli emendamenti, signor Presidente, invito i presentatori al

ritiro dell'emendamento Bonito 2.61, altrimenti il parere contrario. Il parere è, altresì, contrario su tutte le restanti proposte emendative.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Signor Presidente, per ovvi motivi, visto che siamo nella fase finale e gli emendamenti non possono essere accettati, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.61. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. No, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, se questo emendamento, che prevede la presenza di esperti nella commissione valutatrice, non verrà approvato, il colloquio psico-attitudinale diventerà una trovata del tutto ridicola, un vero e proprio sberleffo, anzi direi un'inutile e vessatorio sberleffo non ai magistrati, ma ai giovani che aspirano a diventarlo.

Sono giovani laureati che, dopo una laurea quadriennale, hanno alle spalle come minimo altri due o tre anni di specializzazione, il dottorato di ricerca, di praticantato; hanno già superato un esame di procuratore legale o prestato servizio presso la pubblica amministrazione in posizione dirigenziale e si sono messi in testa, secondo un'aspirazione che evidentemente voi non comprendete, di servire lo Stato nei ruoli della magistratura; si sono lungamente interrogati per capire se fossero più appassionati o più versati per ricoprire il ruolo inquirente o quello giudicante, lo hanno dovuto fare preventivamente senza avere nessuna esperienza, perché così prevede questo testo, che ha fatto il miracolo peraltro di mettere d'ac-

cordo tutti, avvocati e magistrati, sia pure da punti di vista opposti, nella protesta contro di esso.

Seguiamo però questi strani giovani, che nella maggioranza dei casi sono ormai giovani donne, sempre più numerose, che devono, dopo la presentazione della domanda, superare una prova scritta, aspettare un certo numero di mesi per ottenere il risultato; pare di vederle mentre telefonano a casa alla madre o al fidanzato o al fratello per dire che ce l'hanno fatta, che hanno superato anche quella prova, sono state ammesse all'orale e devono prepararsi per esso! In mezzo, però, c'è questo gigantesco punto interrogativo che rende tutto più confuso e aleatorio, e cioè il colloquio psico-attitudinale.

Per rendere onore al merito occorre ricordare che il primo a proporlo per i magistrati è stato Licio Gelli: è giusto riconoscere questa primogenitura! Io ci vedo un omaggio al modernismo aziendalista, come anche un ossequio alle convinzioni profonde del Presidente del Consiglio.

Comunque sia, i magistrati vanno testati preventivamente; non si sa nulla su come avverrà questo colloquio, quindi i giovani non avranno la minima idea di come prepararsi per affrontarlo (certo non sarà un test a crocette, di quelli che si fanno sotto l'ombrellone al mare); non si sa quale livello di approfondimento psicologico dovrà essere raggiunto; non si sa quale punteggio corrisponderà a queste domande per avere almeno una parvenza di oggettività. Soprattutto, non si capisce come una commissione, composta da magistrati e da docenti universitari, peraltro non testati — né i magistrati né i docenti universitari stessi, i quali non hanno mai subito un test psico-attitudinale — potrà avventurarsi in discipline completamente estranee alla loro preparazione, che può essere vasta nei campi loro precipi.

Questa modalità non offende solo i magistrati, ma tutti gli esperti della materia, in particolare gli psicologi, che giustamente hanno protestato. Immagino una commissione composta di non esperti, che magari mostra al candidato le macchie di

inchiostro di Rorschach, o le matrici progressive di Raven per misurare l'efficienza intellettiva; oppure cercherà di coinvolgere il povero candidato in un test di autovalutazione di ansia o di depressione, il cosiddetto «AD Scale» (questo dicono gli esperti); o forse preferirà il cosiddetto BOMAT, cioè il testo di Bochum a matrici non verbali per valutare la capacità di prestazione cognitiva. Perché non prevedere anche indagini strumentali per escludere patologie neurologiche? Siamo, insomma, nell'assurdo!

L'evoluzione delle scienze psicologiche e neurologiche dimostra come oggi molte attitudini possano essere misurate seriamente ed indagate: dalla memoria, all'orientamento spaziale, alle reazioni alle sollecitazioni e al conflitto. Ma nessuno di noi, lo ripeto, nessuno di noi in quest'aula accetterebbe di subire queste misurazioni da parte di chi della materia non conosce alcunché.

Se la professione di magistrato (recentemente lo ha rilevato anche il collega Rossi) è delicata perché c'è di mezzo la vita delle persone, l'utilizzo della psicologia da parte di chi non la conosce può produrre danni molto seri. Il testo, inoltre, non rivela quale sarà la diagnosi che renderà il candidato idoneo «in relazione alle specifiche funzioni indicate dalla domanda di ammissione». Non si sa quale sarà la personalità, il livello intellettuale, la capacità mnemonica più adatta al ruolo di pubblico ministero piuttosto che di magistrato giudicante.

Onorevoli colleghi, ma cosa accadrebbe se il candidato si rivelasse più idoneo per la carriera che non ha scelto? Vale di più l'esito del colloquio o la volontà del candidato? Secondo voi, si può andare contro la volontà di un candidato meritevole, solo per rispettare l'esito completamente inattendibile di un colloquio dalle modalità così incerte e confuse, somministrato da esaminatori non competenti in queste discipline? In nome del rispetto per le garanzie individuali, rispondo di no. Un'alluvione di ricorsi intaserà il sistema giustizia. E se poi non è idoneo per nessuna delle due strade, sarà bocciato? Vale di

più il colloquio o il buon esito delle altre prove e l'intero percorso di studi che ha compiuto? Anche qui prevedo una valanga di ricorsi. Ma poiché la situazione è grave, ma non seria, vorrei concludere ricordando una vignetta che mi è molto piaciuta di un importante disegnatore nella quale l'esaminatore chiede al candidato: «Sei pazzo?». Lui risponde: «No». «Allora sei bugiardo e devi essere bocciato».

L'Italia ha bisogno di riforme, non di barzellette (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, vorrei pregare i colleghi della sinistra di non fare terrorismo politico. E adesso vi dimostrerò come lo fate.

Innanzitutto, avete dichiarato che la prima persona che ha parlato di colloquio per i magistrati è stato Licio Gelli. Ma vi ricordo che in Commissione avete presentato una proposta emendativa, che è stata respinta, per i test e non per i colloqui! Questo è terrorismo psicologico! Ci accusate, ma voi avete proposto cose peggiori.

In secondo luogo, non mi sembra che siano state presentate caterve di ricorsi contro gli esiti negativi di test psicoattitudinali compiuti nell'ambito di concorsi per agenti di polizia o per carabinieri! Forse uno o due! Non credo che temiate che i magistrati siano tutti pazzi, poiché non lo sono. La verità è un'altra: ci preoccupiamo che chi ha in mano la vita dei cittadini sia equilibrato. Non deve succedere ciò che è accaduto a Napoli o in altre città, dove alcuni aspiranti magistrati, bocciati alla prova psicoattitudinale del concorso per ispettori di polizia, hanno vinto il concorso in magistratura. C'è qualcosa che non va. Permettete che cerchiamo di porre rimedio?

Vorrei invitarvi a rileggere la replica del relatore Palma in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento in

oggetto. Tale intervento probabilmente rimette tutta questa materia nella giusta misura. Vogliamo magistrati efficienti, all'altezza dei loro compiti, in equilibrio con se stessi e che non pecchino di autoritarismo; peraltro, alcuni candidati, bocciati al concorso per ispettori di polizia, sono diventati pubblici ministeri o magistrati a Napoli o in altre regioni. Questo non deve accadere. È stato previsto, quindi, non un test, come avevate proposto, ma un colloquio psicoattitudinale. Non c'è nulla di strano (*Una voce dai banchi di Forza Italia: Bravo!*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul merito dell'emendamento in discussione. Naturalmente, gli interventi che mi hanno preceduto sono stati molto efficaci, in un senso e nell'altro, nell'«arare» la questione, anche sotto il profilo dei diversi risvolti tecnici che sono sottesi ad un test psico-attitudinale, quale quello in esame; tuttavia ho il dovere di richiamare l'attenzione sul fatto che l'emendamento, che è sottoposto al nostro voto, non esclude neanche del tutto che vi sia una prova di questo tipo. Vorrei ricordare che la proposta contenuta nell'emendamento fa riferimento al fatto che il colloquio sia affidato ad un collegio di esperti nominati dal CSM. In altre parole, la nostra preoccupazione è quella di correggere l'incostituzionalità di sistema, che abbiamo già in larga misura illustrato, che consiste nella sottrazione di una serie di funzioni, attraverso punti diversi di questa controriforma dell'ordinamento, in relazione alla scuola di formazione — mi riferisco ai poteri del ministro, del Governo, della politica —, alle commissioni di concorso, allo stesso consiglio direttivo della Cassazione, a fronte del fatto che la Corte costituzionale, già nella sentenza n.86 del 1982, ha sempre ritenuto che il CSM debba avere un effettivo potere discrezionale nel valutare le attitudini ed il merito

dei magistrati senza condizionamenti esterni.

Quindi, vorrei richiamare l'attenzione anche su questo profilo. Se colloquio deve esserci, ai fini delle valutazioni — per il vero imperscrutabili — che questo testo ci affida, che perlomeno — questa è la nostra proposta e su questo vi chiediamo il voto favorevole — il collegio degli esperti sia nominato dal CSM. Se vi è un orientamento contrario anche a questo, devo dire che i rilievi nostri, della dottrina costituzionalistica, della stragrande maggioranza dei magistrati, che evidentemente non sono ascrivibili ad una parte politica, avvertono che questo test è svolto, non solo in modo improprio sul piano tecnico, ma anche andando contro i principi di autogoverno della magistratura.

Dunque, il voto è su un emendamento che propone che il colloquio sia svolto da tecnici nominati dal CSM. Mi spiace che il ministro abbia esordito esprimendo un parere contrario a tutti gli emendamenti, partendo dal presupposto dell'ovvietà di questo parere negativo. Io capisco anche la sua ansia di mandare in porto una riforma che nessuno, ma proprio nessuno, vuole, tuttavia non è un buon viatico al confronto nella sede parlamentare, soprattutto ove si tenga presente che questo provvedimento è andato avanti, esattamente nello stesso modo, con maxi-emendamenti, voti di fiducia e così via, e che questa è la sede del confronto parlamentare. Noi non stiamo neppure chiedendo, con questo emendamento, di rivoluzionare l'impianto della riforma, stiamo semplicemente chiedendo un correttivo specifico, assolutamente giustificato, su un punto. Su questo francamente sarebbe bene che il ministro tornasse ad esprimersi e che il voto fosse libero e all'altezza dei problemi evidenziati. Segnalo ancora — ma lo ha già fatto in termini generali e specifici la collega Magnolfi — che anche in questi giorni vi è stata una presa di posizione della società dei professionisti di psicoanalisi, che ha espresso contrarietà tecnica a ciò che si va configurando, sottolineando come sia privo di qualsiasi rigore scientifico un

intervento psico-analitico tendente a testare mediante un colloquio funzioni così complesse.

Noi avevamo ed abbiamo proposto che le doti di equilibrio dei magistrati — naturalmente, risorse preziose e necessarie — siano testate secondo criteri di accertamento delle capacità professionali nel corso dell'esercizio dell'attività professionale stessa, valutando il comportamento, la capacità di dirigere gli uffici, l'equilibrio; ciò, anche sulla base di pronunciamenti degli operatori della giustizia. Quindi, una valutazione più rigorosa, svolta nel tempo, nella progressione della carriera, sulla base dell'esercizio realmente svolto e non attraverso un test che dovrebbe avere capacità divinatorie circa le attitudini anche future del magistrato.

Vi chiediamo, dunque, di esprimere un voto ragionevole, al fine di apportare, in tale direzione, una correzione assolutamente condivisibile; speriamo di non incontrare un'ostilità che, se occorresse, definiremmo non solo preconcetta, come tutto l'impianto del provvedimento quale definitosi durante l'iter legislativo, ...

PRESIDENTE. Onorevole...

PIERLUIGI MANTINI. ... ma anche in evidente contrasto con i poteri costituzionali di autogoverno del Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo di evidenziare come i miei ripetuti interventi al fine di assicurare il rispetto dei tempi, finiscano essi stessi per fare rallentare la discussione in corso, sicché vi raccomando la sintesi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, temo che crediate, avendo introdotto il test psicoattitudinale, di avere colmato una lacuna nel meccanismo di selezione dei magistrati configurandolo secondo modalità diverse da

quelle, appunto, previste per gli altri appartenenti alla pubblica amministrazione. In verità, la questione è stata affrontata in passato; ed è stata esclusa — a differenza della possibilità di valutare il merito dei provvedimenti — la possibilità di introdurre l'istituto del test, proprio per la mancanza di trasparenza di un meccanismo di valutazione delle attitudini psichiche. Voglio ricordare, al riguardo, come alcuni magistrati siano stati allontanati dalla magistratura proprio a causa della abnormità dei provvedimenti, dalla cui valutazione si è potuta inferire proprio la loro scarsa attitudine psicoattitudinale.

Ma quanto soprattutto è grave — quanto, perciò, signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottoporre alla vostra attenzione —, è che voi incidete su un meccanismo trasparente di selezione della magistratura introducendo un elemento di difficile individuazione. Un elemento che certamente poteva trovare già nel test almeno una base di oggettività, ma che oggi si presta a qualsiasi tipo di interpretazione, a qualsiasi oscuro meccanismo di selezione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quante sono le donne che oggi vengono escluse dalla Polizia di Stato sulla base di un test psicoattitudinale, valutando con questo la loro capacità di prendere in mano una pistola?

PRESIDENTE. Onorevole, come ho testé fatto presente all'Assemblea, debbo ricordarle di contenere i tempi del suo intervento nei limiti stabiliti.

GIANNICOLA SINISI. Concludo, signor Presidente, e la ringrazio.

Ritengo che questa sia una violazione del principio democratico di selezione di una categoria che deve garantire le libertà dei cittadini, che sia non solo una innovazione ingiusta ma anche tale da pregiudicare, altresì, quel diritto all'eguaglianza che tutti quanti vantiamo dinanzi alla legge (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito, cui raccomando di rimanere nei tempi stabiliti. Ha facoltà di parlare, onorevole.

FRANCESCO BONITO. Intervengo a titolo personale, signor Presidente, soltanto per ricordare all'Assemblea e al collega Perrotta cosa abbia pubblicamente dichiarato la Società psicoanalitica italiana nel valutare i colloqui di idoneità psicoattitudinale introdotti dal disegno di legge delega.

Ebbene, la Società psicoanalitica italiana ha espresso « la più decisa contrarietà, disapprovazione e preoccupazione » di natura « tecnica » riguardo a questo singolare istituto, osservando, in un documento, come la norma sembri « proporre una forma di valutazione predittiva psicologico-psichiatrica », presupponendo « una capacità "scientifica" e tecnica » discriminante « attraverso test e colloqui, la specifica idoneità (...). È doveroso chiarire che nessun tecnico, anche solo minimamente competente in materia, saprebbe in coscienza avallare una simile supposizione o presunzione (...) ».

La difesa di ufficio svolta dal collega Perrotta dei test psicoattitudinali vigenti per il reclutamento nella Polizia di Stato francamente non gli fa onore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.61, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e Votanti 428
Maggioranza 215
Hanno votato sì 187
Hanno votato no .. 241).*

Prendo atto che l'onorevole Stefani non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 2.55.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, desidero intervenire sull'emendamento Fanfani 2.55 e su quelle poche e limitate parti del provvedimento che il Senato della Repubblica ha modificato, sulle quali, pertanto, la Camera dei deputati può esprimersi.

Attraverso l'emendamento in esame, in particolare, si affronta il tema delle modalità con le quali il testo del disegno di legge disciplina le prove di esame alle quali, assai frequentemente, i magistrati italiani dovranno sottostare nel corso della loro carriera. Si tratta, pertanto, di una proposta emendativa importante, per il contesto in cui viene calata, anche se ammetto che non è particolarmente significativa per la modifica che propugna.

Vorrei osservare, peraltro, che mi ha molto colpito il modo con il quale il relatore sul provvedimento per un verso ed il ministro competente per un altro hanno motivato, su tutti gli emendamenti che abbiamo presentato (dunque, anche su quello che sto adesso trattando), il loro parere contrario.

Da una parte, infatti, il relatore ha sostenuto (non si tratta, peraltro, della prima volta) la tesi per cui le proposte emendative presentate dall'opposizione non sono giustificate, attesa la bontà del testo del disegno di legge, l'importanza delle soluzioni proposte, nonché la validità tecnica delle stesse, mentre, dall'altra, il ministro si è limitato ad affermare che gli emendamenti non possono essere accettati dal Governo perché, ormai, siamo in dirittura d'arrivo.

La motivazione addotta, per più versi criptica e non molto logica, può trovare una sua comprensione nella circostanza per cui il ministro competente ha voluto sostanzialmente dire che stiamo finendo l'esame del provvedimento, dobbiamo concludere il prima possibile e, pertanto, non

gli interessano le proposte emendative, anche qualora fossero fondate e tendessero, magari, ad eliminare qualche « impurità tecnica » presente nel testo. Orbene, tale giustificazione non mi sembra politicamente « alta », ma debbo riconoscere che non mi pare « alta » nemmeno sotto l'aspetto dialettico.

Vorrei comunque ribadire che, con l'emendamento Fanfani 2.55, affrontiamo una delle poche questioni che le modifiche apportate dal Senato ci consentono di esaminare. Stiamo trattando, infatti, delle modalità concorsuali, e proponiamo di espungere dal testo del provvedimento la previsione che l'esame debba essere scritto. Come ho precedentemente affermato, la presentazione di tale proposta emendativa è resa possibile dall'intervento « senatoriale », anche se, sostanzialmente, non è un intervento idoneo a conseguire il risultato che ci proponiamo.

Si tratta di eliminare l'esame scritto, vale a dire un esame nozionistico e perfettamente inutile rispetto ad una visione moderna della progressione di carriera e della formazione del magistrato. Esso, viceversa, offre una visione borbonica, ottocentesca e burocratica a chi intenda sottoporre il magistrato ad una valutazione e ad una selezione che non concernono la professionalità, bensì rivestono tutt'altra natura. Poiché tale proposta proviene dal ministro Castelli e dall'attuale maggioranza, tutti comprendono quale sia questa natura.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 2.55, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e Votanti 433
Maggioranza 217
Hanno votato sì 191
Hanno votato no .. 242).

Prendo atto che gli onorevoli Palma e Pecorella non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 2.54.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, vorrei rappresentare che l'argomento affrontato è identico a quello trattato dal precedente emendamento. Con la proposta emendativa in esame, infatti, si propone di sostituire l'espressione « nella risoluzione di uno o più casi » con le parole « nella discussione di uno o più casi ».

Perché chiediamo di modificare il termine « risoluzione » con « discussione »? Stiamo trattando — è necessaria questa premessa, anche se assolutamente nota — delle modalità del concorso. Il nostro tentativo — destinato, peraltro, non a grande fortuna —, poiché dobbiamo accettare il punto di vista della maggioranza che impone queste modalità d'esame, è quello di evitare di trasformare l'esame stesso in un rituale nozionistico, restituendo a tale prova una valenza diversa, più aperta, culturalmente più avanzata, più rispondente all'esigenza che s'intende raggiungere, ossia quella di una valutazione delle professionalità e delle idoneità. Noi crediamo che risolvere casi sia una prospettiva d'esame più vicina alle prove universitarie, alle prove teoriche, alle prove del concorso iniziale, alle prove d'accesso al concorso stesso. Nel corso della carriera del magistrato, rispetto ad esami che devono valutare professionalità e attitudini, quali quelle di svolgere le funzioni di consigliere di Cassazione o di presidente del tribunale di Roma, pensiamo sia assai più adatta, rispetto alla risoluzione teorica di questo o di quel caso, una discussione che consenta di parlare di diritto, argomentare, ragionare, valutare sul piano dialettico in che modo ed in che misura il candidato sa usare gli strumenti della logica e della dialettica.

Questa è la ragione del nostro emendamento, che sottoponiamo all'attenzione

dell'Assemblea. La circostanza che sia facile prevedere un voto contrario sullo stesso, non ci impedisce di sostenerlo con convinzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 438 |
| <i>Votanti</i> | 433 |
| <i>Astenuti</i> | 5 |
| <i>Maggioranza</i> | 217 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 191 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 242). |

Passiamo alla votazione dell'emendamento Maura Cossutta 2.53.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, anche quest'emendamento riguarda il medesimo tema: quello di precisare, in modo più chiaro di quanto non si possa ora evincere dal testo, quali siano le modalità del concorso. Va ricordato che noi abbiamo sempre avanzato, con le nostre proposte di legge, modalità di progressione di carriera basate sul lavoro effettivamente svolto e sulla valutazione realmente deducibile, in modo periodico, dell'attività del magistrato.

Le nostre perplessità, dinanzi a tale sistema dei concorsi, di cui abbiamo già parlato, diventano ancora più serie nel momento in cui le modalità sono assolutamente generiche e persino confuse. Richiamo il testo, anche per maggiore chiarezza nei confronti dei colleghi che non hanno seguito da vicino l'iter del provvedimento: si parla di prove scritte che consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici aventi carattere di complessità e implicanti, alternativamente o congiun-

tamente, la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari relative alle funzioni.

Nessuno credo possa disconoscere l'opportunità di precisare in modo più chiaro e definito in cosa consista l'esame. L'emendamento che sottoponiamo al voto propone di sostituire le parole « uno o più casi pratici » con « un caso pratico ».

L'esigenza di una maggiore chiarezza sul tema delle modalità di concorso credo vi sia tutta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo per confermare il punto di vista del collega Mantini. Questo emendamento, che qualcuno potrà considerare minimale (in modo particolare, mi riferisco al commento svolto prima dal relatore, adattato in tal misura), ha una propria importanza, perché presenta un suo significato culturale. Si tratta del significato culturale di cui parlavo a margine dell'emendamento precedente.

Considerato il male necessario che dobbiamo, comunque, sopportare, e che il relatore ha sostenuto essere cosa validissima, cerchiamo di trasformare un esame concepito in modo nozionistico, ossia rudimentale, rispetto alla finalità di una valutazione di professionalità che si indirizza a persone che non hanno più trent'anni, bensì quaranta, cinquanta o sessanta. E, considerando che stiamo allungando sempre di più la carriera dei magistrati (è, infatti, possibile rimanere in servizio fino ai settanta o settantacinque anni) e che abbiamo approvato una legge che consente di restare in magistratura oltre gli ottant'anni (ancorché *ad personam*), non sto dicendo una grande sciocchezza.

In ogni caso, il senso dell'emendamento è questo. Riteniamo che quella di risolvere più casi pratici sia un'impostazione coerente con un esasperato nozionismo di tipo universitario. Reputiamo, viceversa, che affidare il principio di delega ad

un'espressione semantica diversa, quale la discussione di un caso pratico, restituisca la valutazione ad una dimensione di maggiore modernità.

Rispetto alla valutazione di un magistrato di cinquant'anni che vuole andare in corte d'appello e che, purtroppo, deve affrontare un esame scritto e orale, riteniamo che discutere di un caso più o meno difficile (ciò non riveste molta importanza e lo diremo nel prosieguo) risponda ad uno schema che a noi appare quantomeno più moderno e meno nozionistico.

NITTO FRANCESCO PALMA, *Relatore*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTO FRANCESCO PALMA, *Relatore*.
Signor Presidente, non so se questi emendamenti siano il frutto di un equivoco ovvero se rispondono ad un atteggiamento strategico dell'opposizione. Cerchiamo di essere chiari su un punto: i magistrati progrediscono in carriera ed assumono incarichi direttivi e semidirettivi mediante procedure concorsuali per titoli. Ciò è quello che avviene attualmente. La differenza è che, attualmente, le valutazioni sono fatte dal Consiglio superiore della magistratura; da domani, valuterà una commissione di concorso, composta da magistrati e professori universitari, nominata dal Consiglio superiore della magistratura, il quale — se vorrà — potrà disattendere la graduatoria.

Gli esami scritti ed orali sono previsti semplicemente per chi, dopo otto anni (non si parla di cinquanta o sessant'anni o del fatto di diventare presidente di tribunale o quant'altro), intenda accelerare la sua carriera. Mi riferisco a chi, dopo otto anni, faccia il seguente ragionamento: mi sento bravo, vorrei diventare consigliere di corte d'appello, mi mancherebbero cinque anni secondo il normale ordine di anzianità e, pertanto, sulla base di una mia facoltà, mi sottopongo ad un concorso per esami scritto e orale.

Questi emendamenti si riferiscono a tale concorso, che abbiamo correttamente

immaginato come un esame difficile, perché da esso consegue un'accelerazione della carriera (in un caso di cinque, nell'altro caso, per doppio concorso, di nove anni), e che deve essere in grado di selezionare, sotto il profilo giuridico, i soggetti che vi accedono. Non a caso, abbiamo previsto prove pratiche e non temi: infatti, ciò che a noi interessa non è quello che voi definite nozionismo giuridico, ma è la capacità del magistrato di svolgere esattamente il suo lavoro, ossia risolvere casi pratici. Questo è quello che noi chiediamo e aggiungo che siamo così attenti alla necessità di valutare il magistrato per la sua professionalità, come dimostrata dal suo percorso lavorativo, che nell'impianto abbiamo stabilito che, se i soggetti risolvono in maniera splendida i casi pratici, ma non hanno prodotto niente sotto il profilo del lavoro, il loro percorso lavorativo non autorizzerà, solo sulla base di un corretto e ottimo elaborato, l'accesso alla carriera successiva.

In questo modo e con questi emendamenti volete semplicemente rendere estremamente semplice un esame che serve ad accelerare la carriera e così, sostanzialmente, immaginate un sistema che va a tutto danno dei magistrati che non intendono percorrere la strada dei concorsi per esami scritti, da voi tanto osteggiata, ma che quotidianamente, in tanti anni, hanno dimostrato la loro valentia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 2.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 442 |
| <i>Votanti</i> | 440 |
| <i>Astenuti</i> | 2 |
| <i>Maggioranza</i> | 221 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 200 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 240). |

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cento 2.47.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Credo che si possa ben dire che, almeno in parte, il relatore ha colto — lo confermo — il senso politico e culturale dei nostri emendamenti su questo aspetto. Tuttavia, articoliamo due ragioni di replica rispetto a quanto egli ha appena sostenuto. In primo luogo, anche nella prospettiva che il relatore stesso caldeggiava, cioè quella di prove fortemente selettive che impegnassero persone molto professionalizzate, l'esame teorico e nozionistico, calato nell'ambito di una carriera giudiziaria, non ci sembra lo strumento più adatto.

A parte ciò, non crediamo affatto che questa prova, se deve esserci perché così la maggioranza decide, debba essere particolarmente selettiva. Essa deve avere una sua qualità e, poiché comunque, ancorché nella prospettiva di una anticipazione e di una accelerazione di carriera, deve valutare la professionalità, deve avere qualitativamente le caratteristiche per ubbidire a queste esigenze e per raggiungere appieno questo obiettivo.

Rispetto, poi, alla minimizzazione dell'importanza degli esami scritti — ed è questo l'aspetto più pericoloso delle dichiarazioni del relatore sotto il profilo politico —, voglio sottolineare che nel disegno di legge delega si stabilisce la necessità di esami orali e scritti per un terzo dei posti nell'ambito della progressione di carriera. Quindi, non stiamo parlando di ipotesi residuali e minimali, ma di un terzo dei posti che ogni anno saranno messi a concorso per una serie di sedi, funzioni e incarichi giudiziari.

Sotto questo aspetto, pertanto, la censura che noi facciamo è quella di una proposta assolutamente sbagliata nel senso della gerarchizzazione e della esasperazione del momento dell'esame. Sono censure e critiche assolutamente fondate.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Cento 2.47, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 449 |
| <i>Votanti</i> | 445 |
| <i>Astenuti</i> | 4 |
| <i>Maggioranza</i> | 223 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 200 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 245). |

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 2.46.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, la materia è sempre quella di cui abbiamo sin qui trattato.

Con l'emendamento in esame chiediamo che al comma 1, lettera *f*), numero 5), venga eliminata l'espressione « aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari ». Lo chiediamo, per un verso, perché l'espressione ci appare particolarmente infelice giacché, una volta tanto, il principio di delega viene soffocato da una serie di attribuzioni e di accentuazioni oggettive. Per altro verso, proprio nell'esasperazione di una ricerca della limitazione del principio di delega, a nostro avviso, si è commesso un errore tecnico.

Mi fa molto piacere che stia rientrando il relatore...

NITTO FRANCESCO PALMA, *Relatore*.
Sentivo da fuori!

FRANCESCO BONITO. ...giacché sottopongo alla sua attenzione, all'attenzione della maggioranza ed a quella del ministro la seguente questione. L'esame deve consistere nella risoluzione di un caso pratico contenente rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari. L'esperto giurista che è il dottor Palma, prima di essere

onorevole Palma, non può non rilevare che abbiamo delimitato un principio di delega che lascia fuori tutte le questioni più importanti.

In altri termini, non si comprende per quale ragione la prova d'esame debba attenere solo a questioni probatorie, istruttorie e cautelari. E le questioni di merito? La soluzione di una questione giuridica vera, autentica, sostanziale, che è il cuore della controversia, la cosa più importante che deve decidere il magistrato — il giudice quando giudica ed il pubblico ministero quando eleva il capo di imputazione —, rimane fuori. La prova d'esame, infatti, dovrà vertere su questioni attinenti alla prova, alla formazione del processo, a giudizi di natura cautelare, cioè contraddistinti da cognizione sommaria e che, quindi, nel campo civile sono una cosa molto ben delimitata e nel campo penale sono una cosa altrettanto ben delimitata. A noi sembra che questo sia un errore tecnico.

D'accordo — lo dico, evidentemente, in modo ironico e retorico — che non possono essere accettati i nostri emendamenti, come ha detto il ministro allorché ha motivato il suo « no » categorico a tutte le nostre proposte emendative, ma in questo caso siamo in presenza di una svista tecnica importante. Vorrei rilevare che, nel momento in cui i decreti delegati volessero superare le impurità tecniche che andiamo denunciando, incorrerebbero in un difetto grave che si chiama, nel mondo del diritto, eccesso di delega. Questo può essere eccepito da chiunque e facilmente fatto valere, perché significa che una legge è stata promulgata in assenza assoluta di potere. Sotto l'aspetto democratico, anche se si tratta di disciplinare piccole cose, non è questione di poco conto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.46, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 445 |
| <i>Votanti</i> | 441 |
| <i>Astenuti</i> | 4 |
| <i>Maggioranza</i> | 221 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 199 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 242). |

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Affronto ancora il numero 5) della lettera *f*) del comma 1 ed affronto, altresì, nuovamente l'espressione di cui avevo, con l'emendamento precedente, perorato l'integrale eliminazione. Penso che quella sia un'espressione che dica troppo, e quando in una legge delega si dice troppo si rischia parecchio, rispetto al buon prodotto normativo finale.

Chiedo: perché le prove devono riguardare casi pratici che, al loro interno, devono avere i caratteri della complessità e devono implicare — anche la prosa mi pare particolarmente faticosa — la soluzione di questioni probatorie, istruttorie e cautelari? Ma soprattutto, perché il legislatore deve sottolineare che tali questioni possono essere rappresentate al povero candidato alternativamente o congiuntamente? Che importanza può avere se le questioni sono rappresentate alternativamente o congiuntamente? Grazie agli straordinari mezzi semantici forniti dalla nostra lingua, questi elementi possono essere rappresentati, definiti, descritti ed inseriti in una norma in un modo molto più semplice.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 444 |
| <i>Votanti</i> | 441 |
| <i>Astenuti</i> | 3 |
| <i>Maggioranza</i> | 221 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 200 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 241). |

Prendo atto che l'onorevole D'Agrò non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che ne avrebbe voluto esprimere uno contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 2.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Questa volta, signor Presidente, signor relatore, onorevoli colleghi, me la prendo con il termine « rilevanti », che nel testo del disegno di legge qualifica le questioni da risolvere. Ritengo che il termine in questione, rispetto al caso da risolvere, esprima un'astrazione concettuale, che, a mio avviso, non è del tutto coerente con il sistema stesso che voi volete introdurre. Cerco di essere più chiaro.

Se dobbiamo valutare un candidato che chiede di entrare in magistratura e che chiede pertanto di sottoporsi alla prova concorsuale, credo che le questioni debbano essere questioni giuridiche astratte, così come credo che una buona dose di nozionismo non faccia male e che il caso pratico da dedurre nella prova di concorso debba sicuramente essere rilevante, magari, come voi dite, alternativamente o congiuntamente (questo poco importa).

Il discorso è diverso quando dobbiamo definire i contenuti di una prova di esame alla quale deve sottoporsi un magistrato — torno a ripetere — cinquantenne o quarantenne, che intende diventare, con qualche anno di anticipo, consigliere di corte d'appello. Stiamo parlando di un soggetto che ha superato una prova concorsuale di secondo grado (che era cioè già avvocato o pubblico funzionario), che presenta una

domanda per entrare in magistratura, che entra in magistratura, che è sottoposto ad un colloquio che lo definisce sano di mente ed in grado di fare il magistrato — il giudice o il pubblico ministero — e che, dopo aver fatto il giudice di primo grado, vuole diventare consigliere di corte d'appello. In questo caso, che senso ha sottoporli una questione rilevante di natura probatoria, istruttoria ovvero cautelare?

Se proprio dobbiamo farle queste prove di esame — torno su un concetto, che qui ribadisco —, se proprio le dobbiamo accettare, se proprio le dobbiamo inserire nel nostro ordinamento giudiziario, ebbene facciamone almeno delle prove di esame coerenti con la funzione che alle stesse assegniamo.

Poco importa, quindi, che le questioni probatorie siano rilevanti, purché siano questioni di diritto, per verificare come su di esse il candidato ragiona, come risolve la questione, anche semplice, e come dialetticamente la prospetta e fornisce le soluzioni.

Dico ciò facendo tesoro di un minimo di memoria storica. Voglio ricordare che gli esami scritti per la progressione in carriera non sono una novità nel nostro ordinamento e che furono eliminati, al di là della prova che essi dettero — perché è indiscutibile e indubbio che comunque quelle prove selezionarono per l'accesso in Cassazione magistrati di primissimo ordine —, in quanto si ritenne che valutare l'interpretazione di casi pratici da parte dei magistrati apicali dell'ordinamento potesse costituire uno strumento formidabile per soffocare l'interpretazione delle norme nel senso più democratico possibile. In altri termini, ciò può costituire uno strumento per imporre una sorta di conformismo interpretativo.

Da questa semplice presa di coscienza derivarono una serie di conseguenze positive per l'ordinamento giudiziario, che da allora — non è un caso — ha conosciuto una fortissima e formidabile evoluzione democratica, che non piacerà agli amici e colleghi della Lega, non piacerà al ministro, ma certamente ha il giudizio positivo

della storia e degli italiani (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 440 |
| <i>Votanti</i> | 437 |
| <i>Astenuti</i> | 3 |
| <i>Maggioranza</i> | 219 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 201 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 236). |

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 2.48, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 449 |
| <i>Votanti</i> | 446 |
| <i>Astenuti</i> | 3 |
| <i>Maggioranza</i> | 224 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 204 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 242). |

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 2.49.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, ritengo sia necessario un attimo di riflessione su questo emendamento, in quanto il testo pervenutoci dal Senato, relativo alle modalità dei concorsi per titoli e per esami, prevede la soluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari.

Con il presente emendamento si propone invece che i concorsi riguardino la soluzione di rilevanti questioni di diritto. Evidentemente, quando si parla di questioni probatorie, istruttorie e cautelari, dimentichiamo una serie di questioni sulle quali è necessario verificare la professionalità dei magistrati. Penso, ad esempio, rispetto al codice di procedura civile, ai provvedimenti di urgenza, penso ad altre valutazioni che possono riguardare la professionalità e la capacità investigativa dei pubblici ministeri, nonché la capacità del magistrato di rapportarsi con le parti processuali (pubblico ministero, difensore dell'imputato e difensore di parte civile) e soprattutto con i testimoni e gli imputati stessi.

So bene cosa significhi avere di fronte un testo blindato, e so bene che l'attuale interesse della maggioranza è quello di approvare al massimo domani il presente provvedimento. Tuttavia, sono realmente convinto che limitare i casi pratici solo alle questioni istruttorie, probatorie e cautelari, e non a tutte quelle di diritto, ostacoli un'effettiva, concreta, reale e seria valutazione della capacità dei candidati, con il rischio di premiare magistrati preparati solo su determinati settori e non a livello complessivo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.49, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 446 |
| <i>Votanti</i> | 442 |
| <i>Astenuti</i> | 4 |
| <i>Maggioranza</i> | 222 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 203 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 239). |

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 2.44.